

COMUNE DI PORTO VIRO

PROVINCIA DI ROVIGO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
COSTITUITO PER LA REDAZIONE
DI PROGETTI ED ATTI DI
PIANIFICAZIONE**

**(Approvato con Deliberazione di G.C. n. 59 del 23/04/2001,
modificato con successive Deliberazioni di G.C. nn. 95 del 14/05/2003, 70 del
21/04/2004 e 158 del 16/09/2005)**

COMUNE DI PORTO VIRO

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO COSTITUITO PER LA REDAZIONE DI PROGETTI ED ATTI DI PIANIFICAZIONE

SOMMARIO

Articolo	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.
2	Ambito oggettivo di applicazione.
3	Ambito soggettivo di applicazione.
4	Conferimento degli incarichi.
5	Contenuto di progettazione.
6	Quantificazione del fondo.
7	Ripartizione del fondo.
8	Termini e penalità.
9	Liquidazione del fondo. Termini
10	Abilitazione all'esercizio della professione.
11	Polizza assicurativa.
12	Responsabilità.
13	Proprietà dei progetti.
14	Disciplina di casi particolari.
15	Orario di lavoro.
16	Spese accessorie.
17	Rinvio dinamico.
18	Disposizioni transitorie e finali.
19	Entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di riparto del fondo, costituito, nel limite massimo dell'1,5 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, ai sensi di quanto disposto dall'art.18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art.6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'art.9, comma 30, della legge 18 novembre 1998, n. 415 e sostituito dall'art.13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 44.

Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione.

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Per atti di pianificazione si intende la redazione di:

- Piano Regolatore Generale e sue revisioni;
- Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
- Piani per l'edilizia economica e popolare;
- Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- Piani di recupero di iniziativa pubblica;
- Programma pluriennale di attuazione;
- Altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali, e relative varianti.

Art. 3 - Ambito soggettivo di applicazione.

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono:

- a) il personale dei Settori Lavori Pubblici e Urbanistica, che abbia redatto i progetti, il piano di sicurezza e/o gli atti di pianificazione;
- b) il responsabile unico del procedimento di cui all'art.7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ed agli articoli 7 e 8 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
- c) il progettista;
- d) i collaboratori tecnici e amministrativi;
- e) il direttore dei lavori;
- f) il collaudatore.

2. Nelle ipotesi di ricorso alla progettazione esterna al Responsabile del Procedimento spetta la quota di incentivo, nella stessa misura in cui spetta in caso di progettazione interna.

3. Tra i soggetti destinatari dell'incentivo non è da ricomprendere il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, designato ai sensi dell'art.3 comma 4 del D.Lgs. n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

4. L'indicazione della Legge "incaricato della direzione dei lavori", deve intendersi comprensiva della qualifica di coordinatore per la sicurezza, se ed in quanto in possesso dei prescritti requisiti di legge.

5. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.

6. In caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino predisposizione di elaborati progettuali, non spetta alcun incentivo, essendo quest'ultimo necessariamente collegato all'espletamento di un'attività di progettazione.

7. Nella dizione "atto di pianificazione" comunque denominato, vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi che accedano alla pianificazione, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.

8. Per incaricato del collaudo, ai sensi dell'art.18 comma 1 della Legge 109/94, deve intendersi non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico.

Art. 4 - Conferimento degli incarichi.

1. Nell'ambito del programma dei lavori pubblici e della programmazione degli strumenti di pianificazione urbanistica predisposti dai competenti organi dell'Amministrazione comunale, la Giunta individua, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'Ente.

2. I conferimenti degli incarichi interni devono tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

3. Con il provvedimento di cui al comma primo, la Giunta Comunale affida l'incarico individuando altresì:

- a) ogni singolo dipendente con relativo profilo professionale e i compiti assegnati: in particolare, dovranno essere individuati il progettista abilitato, anche per la redazione del piano di sicurezza; il responsabile del procedimento, qualora, per motivi di incompatibilità previsti da norme di legge o di regolamento, sia soggetto diverso dal progettista; i collaboratori tecnici e amministrativi; il direttore dei lavori ed il collaudatore;
- b) il costo presunto dell'opera ai fini del calcolo dell'incentivo, e la spesa calcolata percentualmente sulla tariffa professionale per gli atti di pianificazione;
- c) il termine per la consegna di tutti gli elaborati tecnico-progettuali;
- d) gli eventuali servizi od attività ritenuti indispensabili, da acquisire all'esterno dell'Ente.

Art. 5 - Contenuto della progettazione.

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.

2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art.16 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, nonché nel capo II del titolo III del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento o, se soggetto diverso, il progettista qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le

prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede a integrarle o a modificarle.

3. La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione descritta dalle disposizioni statali e regionali, anche sopravvenute.

Art. 6 - Quantificazione del fondo.

1. Il fondo incentivante è costituito sino all'1,5 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, posto a base di gara, ovvero dal 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione, al lordo delle ritenute a carico del dipendente e degli oneri riflessi previdenziali e assicurativi obbligatori e dell'I.R.A.P., che trovano totale copertura nel fondo incentivante medesimo. In ogni caso, la spesa complessiva a carico dell'Amministrazione comunale, relativa all'incentivazione in argomento, non può eccedere il valore percentuale sopra indicato.

2. La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione.

3. Il fondo incentivante è determinato su una percentuale del 2% sull'importo a base di gara. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. In caso di perizie di variante e suppletive ex art.25, comma 1, della Legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui alla lettera d) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

4. Per i progetti i cui importi sono indicati ai numeri d'ordine 2 e 3 del precedente comma sarà possibile attribuire una maggiorazione fino ad un massimo del 0.3%, e comunque nel rispetto del limite massimo del 1.5% complessivo, qualora si ravvisi una delle cause di complessità di seguito indicate:

a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);

b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano state difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;

c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;

d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

Art. 7 - Ripartizione del fondo.

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata e della rilevanza delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, il fondo per l'incentivazione viene ripartito tra i vari soggetti che abbiano partecipato alla redazione del progetto di opera pubblica secondo le seguenti percentuali:

a) Istituto del RUP (Collaboratori tecnici e amministrativi)	40%
b) Progettista, Direttore Lavori e Collaudatore	60%

2. Ugualmente, viene ripartito il relativo fondo tra i vari soggetti che abbiano partecipato alla redazione di un atto di pianificazione urbanistica, secondo le seguenti percentuali:

a) tecnici progettisti che abbiano redatto direttamente il piano urbanistico generale, particolareggiato od esecutivo:	65%
b) responsabili dei procedimenti relativi:	20%
c) collaboratori tecnici/amministrativi dei soggetti di cui alle precedenti lettere:	15%

3. L'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi e la suddivisione percentuale della quota del fondo tra gli stessi sarà disposta con la deliberazione di affidamento dell'incarico.

4. Le quote di cui ai commi 1 e 2 sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

5. Ai fini della individuazione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, si intende:

a) per progettista: il tecnico o i tecnici che hanno redatto il progetto e/o il piano urbanistico (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza; incaricati della direzione lavori e del collaudo;

b) per collaboratori tecnici e/o responsabili dei relativi procedimenti: coloro che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera a) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;

c) per collaboratori amministrativi: altri componenti l'Ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati.

6. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni per la progettazione di opere pubbliche, il fondo di incentivazione spettante all'istituto del RUP è nella percentuale prevista al precedente comma 1.

7. Nel caso in cui l'incarico di progettazione di un'opera pubblica sia conferito interamente ad un progettista esterno, il fondo di incentivazione, quantificato ai sensi dell'art.6 del presente regolamento, viene attribuito, inderogabilmente nel limite percentuale stabilito dal precedente comma 1, lett. a), al responsabile unico del procedimento, individuato in conformità a quanto stabilito dall'art.7 della Legge n. 109/1994 e degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 554/1999, il quale ha la facoltà di determinare una quota dell'incentivo in argomento a favore dei propri collaboratori. In ogni caso, le restanti quote del fondo, come fissate nelle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo, costituiscono economie.

8. Parimenti, per gli incarichi di pianificazione urbanistica affidati interamente a professionisti esterni il fondo incentivante, quantificato ai sensi dell'art.6 del presente regolamento, viene attribuito, inderogabilmente nel limite percentuale fissato nel precedente comma 2, lett. b), al responsabile del procedimento, il quale ha la facoltà di determinare una quota dell'incentivo in argomento a favore dei propri collaboratori. In ogni caso, le restanti quote, come fissate dalle lettere a) e c) del comma 2 del presente articolo, costituiscono economie.

9. Nei casi previsti dai precedenti commi 7 e 8, il fondo di incentivazione farà interamente carico allo stanziamento di bilancio nella parte corrente.

Art. 8 - Termini e penalità.

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto e dell'atto di pianificazione, salvo proroga motivata.
2. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a) ritardi fino a 20 (venti) giorni: penalità pari all'1% (unper cento) del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - b) ritardi fino a 30 (trenta) giorni: penalità pari al 3% (treper cento) del fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i primi venti;
 - c) ritardi superiori a 30 (trenta) giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo; in tal caso, l'Amministrazione può revocare l'incarico ed affidarlo ad altri, fatto salvo il principio del contraddittorio ed eventuali sanzioni disciplinari.

Art. 9 - Liquidazione del fondo. Termini

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici e di pianificazione urbanistica, i responsabili dei rispettivi settori provvedono alla liquidazione del fondo distintamente per ogni singola opera e/o pianificazione, nei termini di seguito indicati:

a) **Progetti di opere e lavori pubblici:**

- acconto del 50% (cinquantaper cento) entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto esecutivo e/o definitivo-esecutivo dell'opera (opera appaltabile);
- saldo del 50% (cinquantaper cento) entro sessanta giorni dall'intervenuto collaudo dei lavori eseguiti (opera eseguita).

Per i lavori di importo inferiore a L. 100.000.000 (centomilionidilire), pari ad Euro 51.645,69 (cinquantunmilaseicentoquarantacinquemilavirgolasessantannoveeuro), si procede in un'unica soluzione ad opera eseguita.

b) **Pianificazione urbanistica:**

- 1) PRG o varianti allo stesso:
 - acconto del 50% (cinquantaper cento) entro sessanta giorni dall'approvazione dello strumento da parte del Consiglio Comunale;
 - saldo del 50% (cinquantaper cento) entro sessanta giorni dalla definitiva entrata in vigore dello strumento stesso.
- 2) Pianificazione Esecutiva:
 - acconto del 50% (cinquantaper cento) entro sessanta giorni dall'adozione dello strumento da parte del Consiglio Comunale;
 - saldo del 50% (cinquantaper cento) entro sessanta giorni dalla definitiva entrata in vigore dello strumento stesso.

2. Qualora la prestazione relativa alla progettazione e direzione lavori venga eseguita parzialmente dal personale dipendente, la quota parte di cui alla lettera b) dell'art.7, comma 1, viene così ripartita:

a) per il progetto preliminare	15%
b) per il progetto definitivo	5%
c) per il progetto esecutivo	10%
d) per la Direzione Lavori ed il Collaudo	30%

3. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento di progettazione/pianificazione si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l'attività di progettazione/pianificazione sia stata comunque ultimata, il compenso incentivante è corrisposto comunque nelle percentuali precedentemente indicate, sempre che la mancata adozione o approvazione non dipenda da errori od omissioni di redazione dell'atto di progettazione/pianificazione.

Art. 10 - Abilitazione all'esercizio della professione.

1. I progetti o gli atti di pianificazione sono redatti dai competenti Uffici dei Settori Lavori Pubblici e Urbanistica e firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.

2. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione, ovvero abbiano ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 11 - Polizza assicurativa.

1. Ai sensi dell'art.106 del Regolamento approvato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554, il comune assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge n. 109/1994.

Art. 12 - Responsabilità.

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 13 - Proprietà dei progetti.

1. I progetti elaborati dai tecnici comunali, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 14 - Disciplina di casi particolari.

1. Qualora l'Amministrazione richieda l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante sarà pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.

2. Qualora l'Amministrazione richieda l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante sarà pari allo 0,15 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinario 1,5 per cento sui singoli progetti esecutivi.

3. In caso di varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi di Legge, il fondo sarà calcolato in misura pari allo 0,50 per cento del maggior costo preventivato dell'opera o del lavoro.

Art. 15 - Orario di lavoro.

1. L'attività di progettazione, compensata con l'incentivo di cui al presente regolamento, ancorché realizzata durante il normale orario di lavoro, non potrà dare in nessun caso luogo a pagamento di prestazioni di lavoro straordinario, né potrà, in ogni caso, arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti d'ufficio e/o alla funzionalità dei servizi. Il compenso in oggetto è riferito esclusivamente alle progettazioni previste dagli artt.16 e 18 della Legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione delle ordinarie attività che rientrano nelle normali previsioni dei doveri d'ufficio.

Art. 16 – Spese accessorie.

1 Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 17 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono superate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali, ancorché non formalmente recepite.

2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Art. 18 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente regolamento si applica, limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, anche ai fondi di incentivazione accantonati ai sensi dell'art.18 della Legge n. 109/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi del comma 1, qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento. Qualora il fondo sia stato accantonato, ma non siano stati definiti i criteri di ripartizione, il regolamento si applica anche a questi. Qualora il fondo sia stato solo previsto ma non accantonato, il regolamento si applica integralmente.

3. Il presente regolamento, con tutti gli istituti in esso previsti, troverà applicazione nei confronti dei dipendenti comunali, assunti a tempo indeterminato o determinato, in costanza di rapporto di lavoro. In caso di legittima interruzione del rapporto di lavoro, verificatasi per qualsiasi motivo, cesseranno dal medesimo momento tutti gli obblighi a carico dell'Amministrazione comunale, fatta salva per la progettazione già realizzata l'applicazione dell'art.9 del presente regolamento.

Art. 19 - Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

AGGIUNTE VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ARTICOLO 17

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 22 - 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale é riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

..... omissis

NOTE ALL'ARTICOLO 1

Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 18 - Incentivi e spese per la progettazione.

(I commi:

- 1. prima modificato dall'art. 6 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101 e poi sostituito dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127);
- 1-bis. aggiunto dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, poi modificato dall'art. 2, comma 18, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
- 2. come modificato dall'art. 6 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101; sono stati sostituiti con gli attuali commi 1 e 2 dall'art. 13, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144).

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, é ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, é stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

1. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato é ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

..... omissis

2-ter (Comma inserito dall'art. 9, comma 30, della legge 18 novembre 1998, n. 415) I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti di impiego.

2-quater (Comma inserito dall'art. 9, comma 30, della legge 18 novembre 1998, n. 415) E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge.

NOTE ALL'ARTICOLO 3

Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 7 - Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione.

(Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 5, comma 1, della legge 18 novembre 1998, n. 415)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei

AGGIUNTE VARIAZIONI E NOTE

6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.

8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.

9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione. 11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinarie sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 7 Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici.

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della legge.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

- a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
- b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
- d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
- e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore di lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.

5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della legge e del regolamento che li riguardano.

Art. 8 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento.

..... *omissis*

AGGIUNTE VARIAZIONI E NOTE

NOTAL ALL'ARTICOLO 5

Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 16 - Attività di progettazione. (Articolo così sostituito dall'art. 5-bis del D.L. 3 aprile 1995, n. 101)

..... omissis

3. (Comma così modificato dall'art. 9, comma 26 della legge 18 novembre 1998, n. 415) Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo di materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

5. (Comma così modificato dall'art. 9, comma 27, della legge 18 novembre 1998, n. 415) Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

NOTAL ALL'ARTICOLO 11

Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 3 - Delegificazione.

..... omissis

6. (Comma modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 18 novembre 1998, n. 415) Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in particolare:

..... omissis t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità di presentazione della garanzia.

..... omissis

Art. 25 - Varianti in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

..... omissis

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 106 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione.

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere del rimborso al dipendente dei due terzi del premio corrisposto da questi per contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della legge.